

Sentenza **195/2022** (ECLI:IT:COST:2022:195)  
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**  
Presidente: **AMATO** - Redattore: **NAVARRETTA**  
Camera di Consiglio del **23/06/2022**; Decisione del **23/06/2022**  
Deposito del **26/07/2022**; Pubblicazione in G. U.  
Norme impugnate: Art. 5 della legge 05/02/1992, n. 91.  
Massime:  
Atti decisi: **ord. 214/2021**  
**Comunicato stampa**

## Pronuncia

# SENTENZA N. 195

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò Z. Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca AN BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla ordinario di Trieste, sezione civile, nel procedimento vertente tra G. G. e il Ministero dell'interno, con ordina 214 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.

## *Ritenuto in fatto*

1.– Con ordinanza depositata il 29 settembre 2021 e iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale de 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non esclude dal novero delle cause ostative al ricono morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti dalla legge per la conclusione c

2.– In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che G. G., cittadina ucraina residente in Italia dal 6 settembre 2009, con G. R., cittadino italiano, e che, successivamente al matrimonio, aveva mantenuto la residenza in Italia

2.1.– Il Tribunale rimettente espone che, in data 9 giugno 2011, G. G. inoltrava alla Prefettura un'istanza, c 1992, diretta al riconoscimento della cittadinanza italiana. Tuttavia, in data 22 aprile 2013, le veniva notificato era dichiarata improcedibile a causa del decesso del coniuge, verificatosi il 27 luglio 2012.

2.2.– Il giudice a quo riporta, di séguito, che G. G. ha agito in giudizio per l'accertamento del suo diritt italiana, asserendo di aver risieduto in Italia per il prescritto periodo di almeno due anni dopo il matrimonio, c dall'art. 5 della legge n. 91 del 1992.

Nel giudizio si è costituito il Ministero dell'interno, evidenziando che il decesso del coniuge dell'istante, ve



un modo di acquisto della cittadinanza agevolato rispetto ai meccanismi concessori, sul presupposto della sua fondata sul vincolo matrimoniale con un cittadino italiano.

6.1.– In particolare, il prolungamento del termine relativo alla durata del rapporto matrimoniale, introdotto l'accento, oltre che sull'atto del matrimonio, sulla partecipazione a un nucleo familiare, protratta per un lasso di minimo di un anno, nel caso in cui vi siano figli e la residenza in Italia, a tre anni, in assenza di figli e con la residenza in Italia.

Elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva diretta al conseguimento della cittadinanza sono, indicati dagli artt. 5 e 6 della legge n. 91 del 1992.

Nello specifico, se è vero che la mancanza dello scioglimento, dell'annullamento o della cessazione dell'assenza della separazione personale dei coniugi sono riferite, dall'art. 5, comma 1, – come novellato nel 2002 dal decreto di cui all'art. 7, comma 1», esse, a ben vedere, rilevano già al momento della presentazione dell'istanza, il quale presuppone l'attualità del rapporto coniugale.

Non è dato, viceversa, ritenere – come sembra sostenere l'Avvocatura – che elemento costitutivo «naturalizzazione» sia l'esistenza del nucleo familiare al momento dell'adozione del decreto, poiché ciò equivale a presentare l'istanza, in un momento necessariamente antecedente alla emanazione del provvedimento, possa in non ancora integrato in tutti i suoi presupposti costitutivi. Oltretutto, ne deriverebbe la possibilità di attribuire al momento della presentazione dell'istanza sia legalmente separato, qualora lo stesso, prima dell'emanazione del decreto.

Di conseguenza, elementi costitutivi per il riconoscimento della cittadinanza, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992, sono: il momento della presentazione dell'istanza, di un rapporto coniugale, protratto per il periodo di tempo richiesto dalla legge, che inficiano il matrimonio o il relativo rapporto. Se, poi, tali vicende sopraggiungono nella pendenza del procedimento, a configurarsi quali cause ostative al riconoscimento del diritto stesso.

6.2.– Tanto premesso, occorre individuare la ratio della peculiare previsione delle citate cause ostative, le quali, per un periodo variabile, che dipende dall'attività amministrativa e che può arrivare ad aggiungere sino a ulteriori elementi, (art. 5 della legge n. 91 del 1992), la durata del vincolo matrimoniale richiesta per conseguire la cittadinanza.

Una prima giustificazione di tale previsione potrebbe ravvisarsi – come sostiene l'Avvocatura – nella scelta di venir meno dei presupposti costitutivi del diritto nella pendenza del procedimento, al fine di garantire l'efficienza del nucleo familiare dello straniero (o dell'apolide), al momento dell'attribuzione della cittadinanza.

In alternativa, dovrebbe ipotizzarsi che la ratio sia quella prospettata dal Tribunale rimettente, in base alla prevenzione usi strumentali del matrimonio, contratto al solo scopo di conseguire la cittadinanza.

7.– Ebbene, nessuna delle due rationes sopra prospettate consente di superare il vaglio di ragionevolezza riguardante gli elementi ostativi al conferimento della cittadinanza il decesso del coniuge dell'istante, verificatosi in pendenza del riconoscimento del diritto.

7.1.– Innanzitutto, se è vero che la disciplina di cui all'art. 5 della legge n. 91 del 1992 intende agevolare l'acquisto della cittadinanza da parte di chi abbia fatto parte per un periodo di tempo di un nucleo familiare fondato sul vincolo matrimoniale con un cittadino italiano, l'attualità di tale appartenenza, al momento dell'adozione del decreto, facendo gravare sull'istante anche il rischio di pendenza del procedimento – equivale a porre a carico di chi ha già maturato i presupposti costitutivi del diritto, un'alea che gli è totalmente estranea, che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costose dello straniero (o l'apolide) rimasto vedovo ha vissuto nella comunità familiare, costituita in virtù del vincolo matrimoniale, solo per tutto il tempo richiesto dalla legge per presentare l'istanza di cittadinanza, ma anche per tutto il tempo trascorso dalla morte naturale della moglie ha reso impossibile la prosecuzione di tale rapporto.

Non è, dunque, ragionevole negare il riconoscimento della cittadinanza a chi ha presentato, nella quale è supportata dai presupposti costitutivi del diritto, per effetto di un evento naturale sottratto al suo dominio, del quale spezza fisiologicamente il legame giuridico; tant'è che l'ordinamento riconosce la più ampia protezione al coniuge superstite, ma anche previdenziale e assistenziale.

La morte, pur se scioglie il vincolo matrimoniale, non fa venir meno, tuttavia, la pienezza delle tutele, sull'aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà coniugale, e dunque non può inibire l'acquisto della cittadinanza relativi presupposti costitutivi.

In definitiva, è irragionevole negare all'istante, che ha presentato la domanda di cittadinanza e ha ottenuto il riconoscimento della stessa, in ragione di un evento – qual è la morte del coniuge – del tutto indipendente dall'istante, sia dalla ratio dell'attribuzione della cittadinanza.

E ciò è tanto più irragionevole in quanto potrebbe sussistere finanche un nucleo familiare attuale costituito dall'istante e eventuali figli nati o adottati dai coniugi.

7.2.– Quanto all'altra ipotetica ratio, riferita a una possibile volontà legislativa di prevenire usi strumentali del matrimonio, al solo scopo di conseguire la cittadinanza, si tratta di una prospettiva che rende parimenti irragionevole l'inclusione, nel diritto, del decesso verificatosi in pendenza del procedimento.

Va premesso, a riguardo, che manca – nella disciplina relativa alla cittadinanza – una disposizione specifica che preveda espressamente i matrimoni contratti in frode alla legge, cui si riferiscono gli artt. 29, comma 9, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero che, rispettivamente, che venga respinta la richiesta di ricongiungimento familiare «se è accertato che il matrimonio è stato contratto in frode alla legge».

previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1. In altri termini, la norma non è applicabile al momento dell'adozione del decreto, di cui all'art. 7, comma 1, anziché al momento della presentazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio per morte del coniuge.

Rimangono assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'ordinanza in epigrafe.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) in relazione al novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, nei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA